ANIEM Associazione Provinciale di Avellino

FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE IMPRESE EDILI E AFFINI

In vigore dal 1° ottobre 2006

Contratto Integrativo Prov le sottoscritto da API, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE

DI LAVORO

L'anno Duemilasette, il giorno 29 del mese di giugno, presso la sede della Associazione Nazionale Imprese Edili e Manifatturiere (A.N.I.E.M.- CONFAPI) della provincia di AVELLINO

TRA

l'ANIEM – CONFAPI rappresentata dal Sig. Iapicca Francesco assistita dal Direttore Api Avellino, Sig. Colucci Giuseppe.

E

la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.E.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A - C.G.I.L.) rappresentata, rispettivamente, dai Sigg. Franco De Feo, Carmine Piemonte e Di Popolo Giuseppe, Mario Melchionna, Michele Barbone e Lo Russo Giovanni, Antonio Famiglietti e Antonio Di Capua, con la presenza di una delegazione di lavoratori facenti parte dei rispettivi di categoria.

Dichiarazioni comuni

L'Associazione ANIEM della Provincia di Avellino, aderente alla CONFAPI Nazionale, e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni FILLEA - CGIL, FILCA - CISL, FENEAL - UIL

Premesso

il grande rilievo che l'edilizia ha per l'economia della provincia di Avellino, ed in modo particolare per tutti quegli interventi previsti o in corso di esecuzione con finanziamenti statali,regionali e comunitari o da investimenti privati nel comparto abitativo o industriale;

che è necessario svolgere, fatte salve le rispettive autonomie operative, azioni atte a rimuovere ogni ostacolo al fine di rilanciare e riqualificare il settore in una ottica di efficace e possibile industrializzazione del comparto edile, recuperando sinergie di tutti i soggetti istituzionali e delle stazioni appaltanti per rendere operativi i programmi di opere pubbliche, anche cofinanziate, sull'intero territorio provinciale;

2 Contratto Integrativo Prov.l

Ritengono

di eccezionale valenza, ed assolutamente indispensabile, rilanciare le politiche concertative per un continuo e costante esame dello stato del settore nella provincia di Avellino con particolare attenzione ad un corretto e costruttivo confronto con gli enti pubblici appaltanti per una puntuale verifica dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della programmazione della spesa pubblica, non tralasciando la necessità di un serrato confronto con le Amministrazioni Locali per un diretto coinvolgimento nelle scelte urbanistiche comunali.

Auspicano

- che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione dell'industria edile ed il rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni legislative segnatamente Legge Bersani e Finanziaria 2007 di contrasto al lavoro nero ed irregolare e dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- -che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Prefettura, ASL e Direzione provinciale del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere e dell'avanzamento del cantiere per scongiurare abusi ed inadempienze contrattuali e di applicazione di leggi statali e regionali;
- -che vengano promossi incontri comuni con i maggiori e più significativi Enti appaltanti al fine di condividere e sottoscrivere protocolli di intesa, in sede di Osservatorio sugli appalti in Prefettura, tali da garantire la trasparenza degli appalti, sin dalla scelta del metodo di gara e di aggiudicazione, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione.

Le parti si impegnano inoltre a:

- intraprendere ogni utile iniziativa al fine di completare la piena attuazione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) apportando eventuali miglioramenti alla gestione ed al rapporto tra gli Enti Previdenziali e la Cassa Edile e le stesse Imprese, realizzando la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e rendendo, appena possibile, obbligatoria la denuncia telematica dopo il primo anno di sperimentazione;

ributiva (D.U.R.C.)
rapporto tra gli Enti
ando la P.E.C. (Posta
ligatoria la denuncia

- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione;
- favorire, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista;
- · sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;
- a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino C.F.S. -, si doti delle necessarie sinergie per rispondere alla necessità di accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi tutte le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri.
 - le parti contraenti si impegnano e sviluppare i necessari confronti con il Centro per l'Impiego per realizzare una banca dati dei disoccupati ed inoccupati del settore dell'edilizia e per istituire uno sportello, presso il C.F.S., al fine di favorire la domanda e l'offerta di lavoro per una programmazione mirata dell'offerta formativa.

Art. 1 - Occupazione e investimenti

L'ANIEM informerà, su richiesta delle Organizzazioni di categoria (FENEAL – FILCA- FILLEA), di norma bimestralmente:

sullo stato e prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili ,ed in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.

/ 4

Contratto Integrativo Prov.le sottoscritto da APA FENERALUIL. FILOA-ISI e FILLEA-

In ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.

Le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per rafforzare la banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile per un concreto controllo sulle iniziative nel settore, anche al fine di stabilizzare ed allargare le opportunità occupazionali e combattere le evasioni contributive.

Le parti concordano di favorire la preventiva consultazione con le imprese affidatarie di appalti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di programmi di edilizia abitativa, particolarmente significativi, al fine di favorire corrette relazioni sindacali e per determinare benefici occupazionali per i lavoratori del settore.

Art. 2 - Categorie e qualifiche

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche verranno effettuate in aderenza ai criteri fissati dall'art. 77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11/6/2004.

Art. 3 - Subappalto

Le parti si impegnano alla integrale applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 11/6/2004_e pertanto restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

L'Associazione ANIEM della Provincia di Avellino e le Organizzazioni Sindacali di categoria convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.

Pertanto l'Impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U.-, prevista dal C.C.N.L. del 11/6/2004 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all'art.89 del C.C.N.L., la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere alla R.S.U. la dichiarazione dell'impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.

MM (

Contratto Integrativo Prov.le sottoscritto da API, FANEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGI

Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.

Le Imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute al rispetto del C.C.N.L. e del Contratto Integrativo Provinciale.

L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente C.C.N.L., i lavoratori delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla R.S.U.

Art. 4 - Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del C.C.N.L. 11/6/2004 e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla R.S.U., ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali, i lavori da affidare a cottimo.

Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 del C.C.N.L., le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- 1) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli indumenti personali;
- 2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;
- 3) uno scaldavivande;
- 4) servizi igienici sanitari con acqua corrente.

Wh

A Fair

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia, sono a carico delle imprese edili.

Art. 6 - Prevenzione Infortuni

Le attività di prevenzione infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione professionale sono attribuite al *Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia* della Provincia di Avellino – **C.F.S.** – ai sensi dell'art.89 del C.C.N.L. 11/6/2004, ivi compresa quella specificamente indicata dall'art.20 del decreto legislativo 19.9.1994 n.626.

Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,30% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore, Elemento Economico Territoriale e Indennità di contingenza.

Inoltre, sulla base di specifici progetti straordinari, proposti dal C.F.S., mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, la Cassa Edile, potrà valutare la possibilità di finanziare tali attività con un contributo massimo dello 0,30 % rapportato al monte salari dell'anno solare precedente, la richiesta.

Per quanto riguarda l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza, previsti dall'accordo sindacale del 1° maggio 1998, come modificato successivamente il 15/5/2002, viene confermato che il finanziamento resta a carico del C.F.S., secondo le modalità previste nei già citati accordi.

La ANIEM conferma la presa d'atto della nomina dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, già indicati dai lavoratori e dalle OO.SS. ed operanti in tre zone omogenee della provincia di Avellino, e condivide la regolamentazione adottata con finanziamento dell'attività a carico del C.F.S..

MA

Art. 7 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori

Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della L. 300 del 20/5/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL- UIL, INAS – CISL.

Gli stessi potranno accedere alla verifica delle pratiche di malattia ed infortunio in Cassa Edile, su espresso mandato del lavoratore interessato. Tale ultima attività resta comunque subordinata ad apposita regolamentazione da sottoscrivere tra le parti

I dati statistici relativi ai lavoratori per i quali l'Impresa ha richiesto rimborso per malattia ed infortunio sul lavoro, potranno essere forniti, su richiesta, alla Organizzazione sindacale cui sono iscritti i lavoratori interessati.

Art. 8 - Addestramento Professionale

In aderenza a quanto sancito con l'accordo sottoscritto il 30 luglio 2002 tra l'Associazione Costruttori Edili e Fillea-Cgil,Filca-Cisl e Feneal-Uil della provincia di Avellino e a quanto previsto dall'art.93 del CCNL 11/6/2004 le attività di formazione per i profili professionali di settore e per la sicurezza saranno realizzate dal CENTRO di FORMAZIONE e SICUREZZA per l'edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S, ricomprendendo tra esse anche le attività formative previste per gli apprendisti.

Con riferimento all'art.93 del C.C.N.L. 11/6/2004 il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S.,in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore, Elemento Economico Territoriale e indennità di contingenza.

Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati , predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.

Me

A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all'inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dallo 0.85% allo 0.70 %, esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.

A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.

Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del C.F.S. .

Al fine di sviluppare l'attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.

Le parti stabiliscono che l'attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratti di inserimento e Contratti di apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.

Art. 9 - Elemento Economico Territoriale

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 Luglio 1993, dagli artt. 39 e 47 del CCNL 11/6/2004, dall'accordo Nazionale del 6/4/2006 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

In relazione a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL 11/6/2004, gli indicatori presi in esame per la definizione degli obiettivi previsti per la determinazione dell'E.E.T. sono i seguenti:

Indicatore 1 - Andamento del settore

- a) imprese addetti e monte salari in Cassa Edile;
- b) numero ed importo Bandi di gara e appalti aggiudicati;
- c) numero e importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori:
- d) attivazione dei finanziamenti statali assegnati al territorio, compresi quelli regionali e comunitari;
- e) P.I.L. del settore delle costruzioni a livello Territoriale.
- f) ore complessivamente lavorate dagli operai addetti ed ore di Cassa Integrazione autorizzate dall'INPS.

Indicatore 2 - Lotta al lavoro Nero e all'evasione contributiva

- a) protocolli Feneal-Filca-Fillea / Organizzazioni Imprenditoriali sottoscritti con le stazioni appaltanti sulla "Prevenzione del Lavoro Nero e sommerso in edilizia";
- b) numero imprese imponibile contributivo e lavoratori recuperati all'INPS e Cassa Edile dall'azione delle Forze Sociali attraverso gli scambi dei dati tra Enti Previdenziali e Cassa Edile e l'impegno di tale Ente sulla verifica e il controllo dell'incidenza di manodopera ai parametri definiti.
- c) numero imprese imponibile contributivo e lavoratori recuperato dall'azione di controllo attivata dal sindacato anche attraverso azioni di controllo coordinati e finalizzati degli Organi ispettivi e di Polizia nell'ambito dell'attività della Commissione di Vigilanza costituita presso la Direzione del Lavoro.

L'Elemento Economico Territoriale, previsto dagli articoli 39 e 47 del C.C.N.L. 11/6/2004 e dall'Accordo di rinnovo 6/4/2006 è stabilito a regime nella misura complessiva del 3 %, dei minimi di Paga Base e Stipendio in vigore al 1°marzo 2006, con decorrenza 1° ottobre 2006 ed un ulteriore incremento del 4%, calcolato sui minimi di paga base e stipendio in vigore il 1° marzo 2006, con decorrenza 1° settembre 2007.

M

Tali percentuali sostituiscono i valori già individuati con il Contratto Integrativo provinciale di lavoro 13.3.2003.

Le parti si incontreranno entro il mese di Giugno di ogni anno per la verifica dei parametri sopra individuati e la conferma dell'Elemento Economico Territoriale.

Pertanto l'importo dell'Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Avellino è il seguente:

IMPIEGATI – valori mensili

LIVELLO	E.E.T3% (dal 1/10/2006)	E.E.T7% (dal 1/9/2007)
VII Livello	36,13	84,31
VI Livello	32,52	75,88
V Livello	27,10	63,23
IV Livello	25,29	59,02
III Livello	23,49	54,80
II Livello	21,14	49,32
I Livello	18,07	42,16
Custodi,guardiani, portinai, fattorini art.6 lett.B	16,91	39,46
Custodi,guardiani, portinai, fattorini art.6 lett. C	14,80	34,52

OPERAI – valori orari

LIVELLO	E.E.T3% (dal 1/10/2006)	E.E.T7% (dal 1/9/2007)
IV Livello	0,15	0,34
Operaio spec.to	0,14	0,32
Operaio qualificato	0,12	0,28
Operaio comune	0,10	0,24
Custodi,guardiani, portinai, fattorini art.6 lett.B	0,10	0,22
Custodi,guardiani, portinai, fattorini art.6 lett. C	0,08	0,20

Le parti concordano che gli importi in atto al 30/9/2006 dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) sono conglobati, dal 1° ottobre 2006, nell'Indennità Territoriale di settore per gli Operai e nel Premio di Produzione per gli Impiegati, secondo quanto previsto dall'accordo Nazionale 6/4/2006.

Si ribadisce, altresì, l'Indennità Territoriale di Settore per gli operai ed il Premio di Produzione per gli impiegati restano ferme nelle cifre previste dal Contratto Integrativo provinciale di lavoro del 13/3/2003, incrementate dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale in atto al 30/9/2006, come riportato nelle seguenti tabelle:

OPERAI – INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

LIVELLO	IMPORTO ORARIO
Operaio IVº Livello	1,11
Operaio Specializzato	1,03
Operaio Qualificato	0,94
Operaio Comune	0,81
Custodi, guardiani, portinai, uscieri (art.6 lett.b)	0,75
Custodi,guardiani,portinai (art.6 lett.c)	0,66

IMPIEGATI – PREMIO DI PRODUZIONE

LIVELLO	IMPORTO
	MENSILE
7 Liv 1 categoria super	274,07
6 Liv 1 categoria	251,38
5 Liv 2 categoria	209,56
4 Liv Ass. tecnico	189,23
3 Liv Imp. 3 categoria	173,94
2 Liv Imp. 4 categoria	157,10
1 Liv 4 categoria 1 impiego	135,22

Art. 10 - Accantonamento presso la Cassa Edile

L'importo delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, assolti con la percentuale del 18,50 %, devono essere accantonati dall'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Avellino, nella misura del 14,20% con versamenti mensili avendo cura di inoltrare alla stessa mensilmente le denuncie nominative per cantiere, e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al 50% del tasso di mora applicato dall'INPS.

Art. 11 - Ferie

Ai fini e per gli effetti dell'art. 15 C.C.N.L. 11/6/2004 il godimento delle quattro settimane viene così stabilito: due settimane consecutive nel mese di agosto, una settimana su richiesta dei singoli lavoratori negli altri mesi dell'anno, escluso agosto, ed una settimana da concordare tra l'impresa e la R.S.U. ed in assenza di essa con i lavoratori.

Art. 12 - Sospensione e riduzione di lavoro

Fermo restando quanto previsto in materia di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario, si concorda che l'anticipazione delle 150 ore della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e straordinaria, da parte delle Imprese verrà corrisposta al momento della presentazione della domanda.

Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 20 del C.C.N.L. 11/6/2004 relative a:

- 1) lavori vari Gruppo A
- 2) lavori in cassoni ad aria compressa Gruppo C
- 3) lavori marittimi Gruppo D.

Si conviene quanto appresso:

- a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sub a):
- fronte di perforazione 46%
- Rivestimento e rifiniture 26%
- riparazione e manutenzione ordinaria 18%
- in presenza di forti getti d'acqua 20%

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate.

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 20 del C.C.N.L.

Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell'art. 24 del C.C.N.L. L'indennità suddetta non và corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Art. 15 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

A decorrere dall'1/10/2006 il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di € 1,10 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un indennità sostitutiva di Euro 3,28 giornaliere, a decorrere dal 1° ottobre 2006, pari a € 0,41 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 11/6/2004 poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Per gli operai discontinui la misura giornaliera dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.

L'indennità sostitutiva di mensa, se dovuta in assenza del servizio mensa, sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di € 66,00 mensili a decorrere dall'1/10/2006.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

Art. 16 - Indennità di trasporto

Con l'intento di esercitare un azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dall'1/10/2006, è dovuta all' operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura della predetta indennità è fissata, con decorrenza 1° ottobre 2006, in Euro 1,92 giornalieri, pari, per gli operai di produzione, a € 0,24 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

Nella determinazione delle predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura di Euro 1,92 giornalieri, per ogni giornata effettiva di lavoro, a decorrere dall'1/10/2006.

I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto nelle aziende per lo stesso titolo.

Art. 17 - Trasferta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del CCNL è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza superiore ai trenta chilometri dai confini territoriali del Comune dove insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.

Art. 18 - Lavoratori provenienti da altre province

Al fine di incentivare l'occupazione nell'ambito provinciale, ai lavoratori provenienti da altre province sarà corrisposta una indennità pari al 10%, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL del 11/6/2004, se la distanza tra il luogo di residenza e l'ubicazione del cantiere supera i 40 (quaranta) chilometri.

Art. 19 - Diritti sindacali

I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le Imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.

Le parti concordano, inoltre, 14 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.

In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell'Area Sicurezza del C.F.S. e degli RLST.

Art. 20 - Cassa Edile

Con riferimento all'art.36 del C.C.N.L. 11/6/2004 il contributo a favore della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del 2,30 % - di cui 5/6 a carico del datore di lavoro, pari allo 1,91 % e 1/6 pari allo 0,39 % a carico dei lavoratori.

Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e Elemento Economico Territoriale.

Art. 21 - Quote territoriali di adesione contrattuale

Le parti stipulanti fissano un contributo complessivo dell' 2 % per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 11/6/2004, maggiorati della percentuale del 23, 00 %.

Detto contributo è così ripartito:

- a) a carico dei datori di lavoro 1%
- b) a carico dei lavoratori 1 %

In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico della Impresa, in misura dello 0,22 %, calcolata sugli elementi della retribuzione come sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori.

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Avellino unitamente al contributo di cui all'art. 20 del presente Contratto.

Art. 22 - Quote sindacali

E' facoltà dei lavoratori di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti sono quelle previste dagli accordi nazionali e territoriali sulla materia.

La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della L. 20/5/1970 n. 300.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 11/6/2004, e suoi allegati, per i dipendenti delle Imprese edili aderenti ANIEM, che ne forma parte integrante.

Art. 24 - Norma di salvaguardia

Qualora le Organizzazioni Sindacali Filca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cgil firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese edili e affini, dovessero successivamente concordare con altre Organizzazioni imprenditoriali e per lo stesso settore merceologico condizioni a livello provinciale, meno onerose di quelle previste dal presente Contratto Integrativo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dalla ANIEM della Provincia di Avellino e integralmente riportate nel presente contratto.

Art. 25- Contributo e Gestione Fondo APE

L'Associazione Provinciale ANIEM e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Avellino Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell'andamento del Fondo per la gestione dell'Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che a decorrere dal 1° ottobre 2006, il contributo a carico delle imprese, previsto per l'Anzianità Professionale Edile, viene confermato nella misura del 2,60 %.

Art. 26 – Norma di garanzia

In relazione alla nuova determinazione dei contributi versati alla Cassa Edile, come appresso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l'arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 30 Aprile di ogni anno per esaminare l'andamento economico finanziario dei due Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell'entità di detti contributi, sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi, sia nell'ipotesi che dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.

Art. 27 – Coordinamento Enti Paritetici

La ANIEM recepisce quanto stabilito con il Contratto Integrativo Provinciale Edile Industria sottoscritto il 5/3/2007 dall'ANCE, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL della provincia di Avellino. Le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell'attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono di costituire la "Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici ".

Art. 28 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle PICCOLE IMPRESE è valido per tutto il territorio della provincia di Avellino a decorrere dal 1° Ottobre 2006 ed avrà efficacia sino a 31/12/2009, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi e dalla contrattazione nazionale.

Allegato 1

TABELLE

TABELLA CONTRIBUTI CASSA EDILE

TABELLE TABELLA CONTRIBUTI CASSA EDILE

CONTRIBUTI	IMPRESA	OPERAIO	TOTALE
Contributo gestione	1,91%	0,39%	2,30%
A.P.E.	2,60%		2,60%
C.F.S. Area formazione	0,85 %		0,85 %
C.F.S. Area sicurezza	0,30%		0,30%
Quote Provinciali	1,23 %	1,23 %	2,46 %
Quote Nazionali	0,22%	0,22%	0,44%
TOTALE	7,11%	1,84%	8,95%

TABELLA PAGA OPERAI EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA in vigore dal 1° OTTOBRE 2006

Livello	Paga	Ind.terr.	Conting.	El. Econ.	E.D.R.	TOTALE	C.edile	Accanton.
	base	settore		Territ.		ORARIO	18,50%	C. Ed. 14,20%
IV liv.	4,87	1,11	3,02	0,15	0,06	9,20	1,70	1,31
Op.spec.	4,53	1,03	3,01	0,14	0,06	8,76	1,62	1,24
Op.qualif.	4,07	0,94	2,99	0,12	0,06	8,18	1,51	1,16
Op.com.	3,48	0,81	2,97	0,10	0,06	7,42	1,37	1,05
Indennità di mensa = euro 0,41 orarie					Indennità	di trasporto =1	 Euro 0,24 ora	rie

In vigore dal 1°OTTOBRE 2006

Livello	Paga base	Premio Produzione	Conting.	El. Econ. Territ.	E.D.R.	TOTALE mensile
7°	1204,42	274,07	535,12	36,13	10,33	2060,07
6°	1083,98	251,38	530,79	32,52	10,33	1909,00
5°	903,33	209,56	524,31	27,10	10,33	1674,6
4°	843,09	189,23	522,15	25,29	10,33	1590,0
3°	782,88	173,94	520,00	23,49	10,33	1510,6
2°	704,59	157,10	517,16	21,14	10,33	1410,3
1°	602,22	135,22	513,46	18,07	10,33	1279,3

Indennità di mensa = € 66,00 mensili Indennità di trasporto= € 1,92 per ogni giornata di effettiva presenza

TABELLA PAGA OPERAI EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA in vigore dal 1° GENNAIO 2007

Livello	Paga	Ind.terr.	Conting.	El. Econ.	E.D.R.	TOTALE	C.edile	Accanton. C. Ed.
	base	settore		Territ.		ORARIO	18,50%	14,20%
IV liv.	5,12	1,11	3,02	0,15	0,06	9,46	1,75	1,34
Op.spec.	4,76	1,03	3,01	0,14	0,06	8,99	1,66	1,28
Op.qualif.	4,28	0,94	2,99	0,12	0,06	8,39	1,55	1,19
Op.com.	3,66	0,81	2,97	0,10	0,06	7,60	1,41	1,08
	Indennità di orarie	mensa = eur	o 0,41		Indennità d	i trasporto =1	Euro 0,24 or	arie

TABELLA PAGA <u>IMPIEGATI</u> EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA In vigore dal 1°GENNAIO 2007								
Livello	Paga base	Premio Produzione	Conting.	El. Econ. Territ.	E.D.R.	TOTALE		
7°	1265,96	274,07	535,12	36,13	10,33	2121,61		
6°	1139,36	251,38	530,79	32,52	10,33	1964,38		
5°	949,48	209,56	524,31	27,10	10,33	1720,78		
4°	886,17	189,23	522,15	25,29	10,33	1633,17		
3°	822,88	173,94	520,00	23,49	10,33	1550,64		
2°	740,59	157,10	517,16	21,14	10,33	1446,32		
1°	632,99	135,22	513,46	18,07	10,33	1310,07		
Indennità	di mensa	=	€ 66,00 me					
Indennità	di traspor	to=	€ 1,92 per o	gni giornata c	ii effettiva pr	esenza		

TABELLA PAGA OPERAI EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA in vigore dal 1° SETTEMBRE 2007

Livello	Paga	Ind.terr.	Conting.	El. Econ.	E.D.R.	TOTALE	C.edile	Accanton. C. Ed.
	base	settore		Territ.		ORARIO	18,50%	14,20%
IV liv.	5,12	1,11	3,02	0,34	0,06	9,65	1,79	1,37
Op.spec.	4,76	1,03	3,01	0,32	0,06	9,17	1,70	1,30
Op.qualif.	4,28	0,94	2,99	0,28	0,06	8,55	1,58	1,21
Op.com.	3,66	0,81	2,97	0,24	0,06	7,74	1,43	1,10
	Indennità d	i mensa = eu	ro 0,41 orarie		Indennità d	li trasporto :	=Euro 0,24	orarie

TABELLA PAGA <u>IMPIEGATI</u> EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA In vigore dal 1°SETTEMBRE 2007								
Livello	Paga base	Premio Produzione	Conting.	El. Econ. Territ.	E.D.R.	TOTALE		
7°	1265,96	274,07	535,12	84,31	10,33	2169,79		
6°	1139,36	251,38	530,79	75,88	10,33	2007,74		
5°	949,48	209,56	524,31	63,23	10,33	1756,91		
4°	886,17	189,23	522,15	59,02	10,33	1666,90		
3°	822,88	173,94	520,00	54,80	10,33	1581,9		
2°	740,59	157,10	517,16	49,32	10,33	1474,50		
1°	632,99	135,22	513,46	42,16	10,33	1334,16		
	di mensa		€ 66,00 me					
Indennità	di traspo	rto=	€ 1,92 per o	gni giornata	di effettiva	presenza		